



Comune di San Vito

Città Metropolitana di Cagliari

SERVIZIO AFFARI GENERALI

**BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE,
ANNUALITÀ 2025, DI CUI ALLA LEGGE 431/1998, ART. 11**

SCADENZA 29.09.2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:

- Legge 9 dicembre 1998 n. 431, art. 11 (come modificato dal D.L. 13.09.2004 n. 240, convertito dalla L. 12.11.2004 n. 269) con la quale è stato istituito il Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;
- Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999 con il quale sono stati stabiliti i requisiti minimi necessari per beneficiare delle agevolazioni del "Fondo" e gli adempimenti di competenza delle Regioni e dei Comuni ai fini dell'assegnazione dei contributi agli aventi titolo;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/36 del 09.07.2025 avente ad oggetto: "Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Indirizzi per la predisposizione del nuovo bando regionale permanente e indicazioni per la ripartizione dei fondi tra i comuni. Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11.";
- la Determinazione dell'Assessorato dei Lavori Pubblici n. 1505 prot. 30028 del 17.07.2025 avente ad oggetto: "Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11 - Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Approvazione nuovo bando regionale permanente e allegato modello per la trasmissione del fabbisogno".
- la Determinazione del Responsabile del Servizio AA.GG. n. 633 del 06.08.2025

EMANA

Il seguente bando per la presentazione delle domande di ammissione ai **"Contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione per l'anno 2025"**

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 29.09.2025

ART. 1

DESTINATARI DEI CONTRIBUTI

I destinatari dei contributi sono i titolari, nell'anno 2025, di contratto di locazione ad uso residenziale regolarmente registrato di unità immobiliari occupate a titolo di abitazione principale ove risultino residenti.

Non sono ammessi al contributo gli assegnatari di alloggi a canone sociale ai sensi della Legge regionale 6 aprile 1989, n.13.

ART. 2 REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI

Possono presentare domanda di accesso al contributo i soggetti titolari del contratto di locazione che, alla data di pubblicazione del bando, risultino in possesso dei seguenti requisiti:

- **Cittadinanza italiana** o cittadinanza di uno Stato aderente all'Unione Europea.
- I cittadini di altri Stati (**extracomunitari**) sono ammessi a condizione che attestino la residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella Regione Sardegna alla data di pubblicazione del bando.
- **La residenza anagrafica deve sussistere al momento della presentazione della domanda o per il periodo relativamente al quale si richiede il contributo.**

La data dalla quale decorrono le mensilità utili per l'erogazione del contributo, ove successiva al 1 gennaio 2025, sarà quella dell'attribuzione della residenza anagrafica, in quanto la residenza è titolo essenziale per l'ammissibilità della domanda.

- **Titolarità di un regolare contratto di locazione**, esclusivamente ad uso abitativo, di unità immobiliare di proprietà privata, corrispondente alla propria residenza anagrafica, ubicata nel Comune di San Vito e adibita ad abitazione principale, stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente, regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate o depositato per la registrazione ed in regola con le registrazioni annuali (in caso di deposito presso l'Agenzia delle Entrate ciò dovrà essere specificato nel modulo di domanda e successivamente si dovrà provvedere all'integrazione).
In caso di interruzione della locazione, il contributo sarà erogato limitatamente alle mensilità effettivamente spettanti.

Oppure:

- Titolarità di contratti di locazione ad uso residenziale **delle unità immobiliari di proprietà pubblica**, destinate alla locazione permanente del programma "20.000 abitazioni in affitto", di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 2523 del 27/12/2001, site nel Comune di San Vito e occupate a titolo di abitazione principale.

Per coloro che percepiscono altro contributo relativo al sostegno alla locazione, l'ammissibilità della domanda è subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio (allegato al modulo di domanda - *Allegato C*), in cui dovrà essere chiaramente identificata la denominazione del contributo e la relativa quantificazione, in quanto è ammesso il cumulo tra il contributo di cui al Fondo oggetto del presente bando e altri benefici relativi al sostegno alla locazione, ma tale cumulo non può superare l'ammontare del contributo eventualmente spettante.

ART. 3 LIMITI DI REDDITO

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

• **Fascia A:** ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (€ 15.688,40), rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%; l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e **non può essere superiore a € 3.098,74;**

• **Fascia B:** ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata (€ 16.828,00) rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e **non può essere superiore a € 2.320,00;**

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistano analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino al massimo del 25% (entro i limiti massimi sopra richiamati) o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito per la fascia A e B possono essere innalzati fino ad un massimo del 25% (ex art. 2, comma 4, del decreto 7 giugno 1999).

Il canone di affitto di riferimento è quello risultante dal contratto regolarmente registrato o depositato per la registrazione, al netto degli oneri accessori.

Il nucleo familiare da prendere in considerazione è quello del richiedente così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione del presente bando, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30.05.1989, n. 223 e successive modificazioni.

Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare.

In caso di coabitazione di più nuclei familiari può essere presentata una sola domanda di contributo.

ART. 4 MOTIVI DI ESCLUSIONE

1. Sono esclusi dal presente bando:
 - a) il contributo non è concesso qualora il contratto non sia intestato al richiedente indicato della domanda di contributo (*Allegato B*);
 - b) i nuclei familiari assegnatari di un alloggio di edilizia residenziale pubblica e i nuclei familiari assegnatari di un alloggio comunale soggetti al pagamento del canone sociale di cui alla L.R. n. 13 del 1989;
 - c) i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare (in grado di poterne godere giuridicamente), ai sensi dell'art. 2 della L. R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale;
 - d) i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti e affini entro il secondo grado o tra coniugi non separati legalmente;
 - e) i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie A1 (abitazioni di tipo signorile); A8 (ville); A9 (palazzi di eminenti pregi artistici e signorili);
 - f) le domande incomplete o non corredate della documentazione da allegare obbligatoriamente non verranno considerate valide e pertanto saranno escluse, salvo si renda possibile l'integrazione della

documentazione, fermo restando che il possesso dei requisiti deve risalire al momento della presentazione della domanda;

- g) le domande non sottoscritte dai richiedenti non verranno considerate valide con conseguente esclusione;
- h) le domande che pervengano fuori termine verranno automaticamente escluse.

ART. 5

MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione firmate dal richiedente e prodotte unitamente a copia non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità, dovranno essere compilate esclusivamente, pena l'irricevibilità, su apposita modulistica predisposta dal Comune, **entro e non oltre il 29.09.2025**, conformemente a una delle seguenti modalità:

- a mano presso l'ufficio protocollo;
- tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata: ufficio.protocollo@pec.comune.sanvito.ca.it;

Le domande presentate dopo il termine suindicato sono escluse dal procedimento.

ART. 6

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

La domanda, a pena di esclusione, deve essere corredata dai seguenti documenti:

- **Copia del contratto di locazione dell'immobile regolarmente registrato.** La copia dovrà essere accompagnata da una dichiarazione del richiedente, resa ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 con le formalità prescritte dall'art. 47 del medesimo decreto, attestante che le copie allegare sono conformi all'originale in proprio possesso;
- **La ricevuta di versamento dell'imposta annuale** di registrazione relativa all'ultimo anno (copia mod. F 23, o in alternativa copia del mod. SIRIA rilasciato al locatore da parte dell'Agenzia delle Entrate, per coloro che hanno aderito al regime della "Cedolare Secca"), in originale o in copia fotostatica accompagnata da una dichiarazione del richiedente, resa ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 con le forme prescritte dall'art. 47 del medesimo decreto, attestante che le copie allegare sono conformi all'originale in proprio possesso;
- **ISEE** (Indicatore della situazione economica equivalente), corrente o ordinario del nucleo familiare;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 per la percezione di altro contributo a sostegno della locazione;
- Eventuale **delega notarile** per le **riscossioni per cassa**;
- Per i coniugi separati legalmente **copia della sentenza di separazione, conforme all'originale**;
- Eventuale certificazione medica relativa a disabilità dichiarata;
- Copia delle ricevute di pagamento o delle causali del bonifico complete di tutti i dati o altro documento che consenta di ricondurre inequivocabilmente il pagamento al rapporto locatizio;
- Copia del **codice IBAN** con riferimento all'intestatario del conto;
- Copia di **documento di riconoscimento** in corso di validità e del **codice fiscale** del richiedente;

ART. 7

FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DEGLI ELENCHI DEGLI AMMESSI E DEGLI ESCLUSI

Il competente Ufficio del Servizio AA.GG. procederà all'istruttoria delle domande, verificandone la completezza e regolarità.

Le domande incomplete o prive della documentazione richiesta non saranno ritenute valide e pertanto verranno escluse salvo si renda possibile l'integrazione della documentazione, fermo restando che il possesso dei requisiti deve risalire al momento della presentazione della domanda.

Si precisa che, in sede di istruttoria, il Responsabile del procedimento può chiedere il rilascio e/o la rettifica di dichiarazioni erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ovvero può chiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.

Dopodiché verranno redatti tre differenti elenchi provvisori: rispettivamente per coloro che rientrano nella Fascia A, per coloro che rientrano nella Fascia B e infine per gli esclusi dal beneficio.

Gli elenchi provvisori così determinati, approvati con Determinazione del Responsabile del Servizio competente, sono pubblicati all'Albo Pretorio online del Comune per un periodo di 5 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione della suddetta determinazione e contestualmente sull'homepage del sito istituzionale.

È possibile presentare osservazioni avverso gli elenchi provvisori entro 5 giorni dalla data di pubblicazione degli stessi, indirizzando apposita istanza di riesame al Responsabile del Servizio tramite le stesse modalità consentite per la presentazione della domanda. Decorso i 5 giorni dalla data di pubblicazione l'elenco diverrà definitivo.

ART. 8

MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

Al fine di individuare i beneficiari del contributo e ai fini della rilevazione del fabbisogno comunale delle risorse finanziarie, il Comune procede all'applicazione dei criteri individuati dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 36/36 del 09.07.2025.

Ai sensi dell'art. 2 del D.M. LL.PP. del 07.06.1999 i Comuni fissano l'entità dei contributi, nel rispetto dei limiti massimi indicati nel precedente art. 3.

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e *il canone considerato sopportabile* in relazione alla situazione economica del beneficiario.

Esempio di calcolo dell'ammontare massimo del contributo:

ISEE del nucleo familiare: € 10.000,00

Canone annuo effettivo: € 3.600,00

Canone sopportabile: € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00

Ammontare massimo del contributo: canone annuo effettivo – canone sopportabile

Quindi ammontare del contributo = € 3.600,00 – € 1.400,00 = € **2.200,00**.

ART. 9

MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

I contributi si riferiscono al periodo 01 gennaio 2025 - 31 dicembre 2025 e vengono calcolati in relazione al numero di mensilità contrattuali relative all'anno 2025.

I contributi verranno erogati:

- successivamente all'accertata disponibilità presso le casse comunali delle risorse assegnate dalla Regione Sardegna e dal momento in cui tali risorse siano divenute contabilmente disponibili;
- in seguito alla verifica (pena l'esclusione) degli avvenuti pagamenti del canone d'affitto: gli aventi diritto devono allegare alla domanda le ricevute di pagamento attestante l'avvenuto pagamento del canone di locazione relativo all'anno 2025, in originale o in copia fotostatica accompagnata da una dichiarazione del richiedente, resa ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000, con le formalità di cui all'art. 47 del medesimo decreto, attestante che le copie allegate sono conformi agli originali in proprio possesso, (se il pagamento viene effettuato in contanti al proprietario occorre apporre su ogni ricevuta una marca da bollo di € 2,00) nonché la relativa quietanza a firma leggibile del locatore.

In assenza di presentazione della documentazione di cui sopra il contributo non può essere erogato.

Nel caso in cui dalla presentazione delle ricevute si accerti che il canone di affitto pagato è diverso da quello dichiarato si procede nei seguenti modi:

- per i canoni pagati in misura superiore non si dà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;
- per i canoni inferiori a quanto dichiarato il contributo da assegnare è calcolato sulla base del reale canone di locazione pagato.

ART. 10 UTILIZZO DEL FONDO

Qualora le risorse complessivamente stanziare risultassero non sufficienti a garantire l'erogazione dei singoli contributi ammessi secondo i criteri di assegnazione ivi stabiliti, l'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di rideterminare l'ammontare degli stessi provvedendo alla riduzione proporzionale in percentuale, sull'entità del contributo spettante, con l'obiettivo di sostenere tutte le domande pervenute ed ammesse al finanziamento, a beneficio di tutti gli aventi diritto e comunque nel rispetto del tetto massimo di spesa stanziato a Bando.

ART. 11 CASI PARTICOLARI

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario stesso nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi. Questi ultimi dovranno essere in possesso della documentazione (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà o altro documento equivalente) che attesti il loro stato, oltre al possesso delle ricevute fino alla data del decesso del richiedente.

ART. 12 AUTOCERTIFICAZIONI, CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. N. 445/2000 l'Amministrazione Comunale si avvale della facoltà di procedere con idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

L'Amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata, riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali, dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni, con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme e per ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.

Ferme restando le sanzioni penali, previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici e, pertanto, verrà escluso dalla graduatoria.

ART. 13

INFORMATIVA ALL'INTERESSATO AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

L'Amministrazione Comunale in relazione alle disposizioni dell'Articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, informa che i dati personali della Ditta partecipante saranno conservati nelle banche dati dell'Ente in quanto titolare del trattamento, per il quale si assicura il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, della dignità personale e della riservatezza, nonché la custodia e protezione da perdita, distruzione ed accessi non autorizzati. Il trattamento dei dati è finalizzato esclusivamente alla gestione del procedimento.

I dati stessi non saranno comunicati ad altri soggetti, se non in ottemperanza ad obblighi di legge ed in accoglimento di richieste di accesso agli atti del suddetto procedimento, espresse dagli interessati, ai sensi della Legge N. 241/1990. In relazione alla detenzione ed al trattamento dei dati è facoltà della Ditta richiedente l'esercizio dei diritti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679, secondo le modalità previste dalle relative disposizioni.

ART. 14

NORMA FINALE

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla Legge 431/1998, al Decreto del Ministero LL.PP. del 07.06.1999 e alla Deliberazione di Giunta della Regione Sardegna n. 36/36 del 09.07.2025.

San Vito, 06.08.2025

L'Assistente Sociale

Dott.ssa Valentina Piras¹

La Responsabile del Servizio AA.GG.

Dott.ssa Veronica Anedda²

¹ Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma2 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione digitale"

² Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma2 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione digitale"